

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E SOVRANITÀ
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Complemento per lo Sviluppo Rurale(CSR) del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 per la Regione Lazio *(In attuazione del Regolamento UE n. 2021/2115)*

AVVISO PUBBLICO

Tipo Intervento: ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in
materia di gestione

Intervento: Allevatori custodi dell'agrobiodiversità

Codice Intervento (SM): SRA 14

ANNUALITÀ 2025

Allegato A

INDICE

Riferimenti normativi.....	2
Articolo 1.....	8
(Obiettivi, finalità e campo di applicazione)	8
Articolo 2.....	8
Ambito territoriale di intervento	8
Articolo 3.....	8
(Requisiti e condizioni di ammissibilità).....	8
Articolo 4.....	14
(Soggetti beneficiari).....	14
Articolo 5.....	14
(Descrizione delle tipologie di operazioni, impegni e durata)	14
Articolo 6.....	15
(Documentazione).....	15
Articolo 7.....	16
(Modalità e termini di presentazione delle domande).....	16
7.6 <i>Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali</i>	20
ARTICOLO 8.....	21
(Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti)	21
ARTICOLO 9.....	22
(Valutazione ed istruttoria delle domande).....	22
ARTICOLO 10.....	26
(Programmazione finanziaria).....	26
ARTICOLO 11.....	26
(Controlli e sanzioni)	26
ARTICOLO 12.....	27
(Disposizioni generali).....	27

Elenco Allegati

- ALLEGATO 1 Elenco delle risorse genetiche animali eleggibili nell'ambito della conservazione della biodiversità agraria animale
- ALLEGATO 2 Dichiarazione di subentro

NB: la documentazione degli allegati è quella prevista dall'Avviso pubblico di cui alla determinazione n. G 15573/23

AVVISO PUBBLICO

Tipo Intervento: ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione

Intervento: Allevatori custodi dell'agrobiodiversità

Codice Intervento (SM): SRA 14

Il presente avviso pubblico detta le condizioni per la presentazione delle domande di pagamento - conferma impegno (riferimento avviso pubblico domanda di sostegno det. n. G15573 del 22/11/2023) per l'istruttoria ed il finanziamento delle stesse nell'ambito dell'intervento SRA 14 "Allevatori custodi dell'agrobiodiversità" del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 per la Regione Lazio. Annualità 2025.

L'agricoltore con l'adesione al presente avviso pubblico e la sottoscrizione della domanda è consapevole che ai fini della corresponsione del premio, egli deve sottostare, a decorrere dalla data di inizio impegno e sino alla conclusione dello stesso, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell'ambito di applicazione dell'Intervento.

Riferimenti normativi

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Regolamento delegato (UE) 2022/127 del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 per l'Italia approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 8645 del 02 dicembre 2022 e ssmmii;

Legge n 161 del 17 ottobre 2017 di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159;

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di sostegno per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di sostegno o delle domande di pagamento;

Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE, n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);

D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale;

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei

prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell’11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall’art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244;

Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;

Legge 1° dicembre 2018, n. 132 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” in vigore dal 4 dicembre 2018, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall’art. 1, comma 1142 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;

Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”;

Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;

D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;

Decreto MASAF n. 06600087 del 23 dicembre 2022 concernente: Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;

Decreto MASAF n. 0147385 del 9 marzo 2023 concernente “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

Decreto legislativo 23 novembre 2023 n. 188 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

Decreto MASAF n. 0410739 del 04 agosto 2023 concernente: Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;

Decreto MASAF n. 525680 del 27 settembre 2023 concernente: Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in

merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa;

Decreto MASAF n. 660087 del 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti e successive modificazioni e integrazioni;

Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 recante disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;

Delibera di Giunta regionale n. 489 del 04/07/2024 concernente “Elenco degli impegni inerenti alle regole di condizionalità di cui al Regolamento (UE) 2021/2115 e successive modifiche – Decreto MASAF n.147385 del 9 marzo 2023. Decreto MASAF n. 96279 del 27.2.2024 e Decreto MASAF n. 101344 del 29.2.2024. Applicazione del regime di condizionalità. Annualità 2024 e successive mmii;

Delibera di Giunta regionale n. 783 del 29 settembre 2022 concernente “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027. Assegnazione delle risorse FEASR alla Regione Lazio per le politiche di sviluppo rurale, proiezioni di spesa e definizione del Documento Programmatorio dello Sviluppo rurale (DPSR) 2023-2027;

Delibera di Giunta regionale n. 15 del 12 gennaio 2023 concernente “Regolamento UE n. 2021/2115 -Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Avvio dell’attuazione regionale della programmazione della PAC 2023-2027”;

Delibera di Giunta regionale N. 669 del 26 ottobre 2023 concernente: Regolamenti UE n. 021/2115 e n. 2021/2116 del 2 dicembre 2021 - Piano Strategico della PAC (PSP) e Complemento per lo Sviluppo rurale del Lazio per il periodo 2023-2027. Disposizioni di attuazione del Decreto del Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste n. 0410739, del 4 agosto 2023, in materia di divieto di doppio finanziamento per gli interventi a superficie o a capo;

Delibera di Giunta regionale n. 404 del 12 giugno 2024 concernente: Regolamenti UE n. 2021/2115 e n. 2021/2116 del 2 dicembre 2021 - Piano Strategico della PAC (PSP) e Complemento per lo Sviluppo rurale del Lazio per il periodo 2023-2027. Modifica della DGR n. 669 del 26 ottobre 2023 concernente le disposizioni di attuazione del Decreto del Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste n. 0410739, del 4 agosto 2023, in materia di divieto di doppio finanziamento per gli interventi a superficie o a capo;

Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 del 20 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale.
Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;

Circolare AGEA prot. n. 3166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21; Nota AGEA prot.

ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni;

Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 81286 del 02 novembre 2023 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 e ssmmii;

Circolare AGEA Coordinamento n. 12874 del 22/02/2023 - Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 e ssmmii;

Circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023;

Circolare AGEA prot. n. 68494 del 19 settembre 2023 - Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116;

Istruzioni Operative n. 90 del 3 ottobre 2023: “Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027”;

Circolare AGEA prot. n. 76387 del 15 ottobre 2023: Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Esito dei controlli da AMS e dai successivi controlli a cascata sulle bandierine gialle;

Istruzioni Operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 26 del 18 marzo 2024 “Gestione del fascicolo Aziendale Campagna 2024” e ss.mm.ii.;

Istruzioni Operative dell'Organismo pagatore AGEA n.26 del 18 marzo 2024 e ssmmii relative alle tipologie di titoli di conduzione;

Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 21371 del 14/03/2024 - Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico.

Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 45980 del 07/06/2024 concernente “Programmazione 2023/27 – Interventi SIGC FEAGA e FEASR. Gestione della Riserva definita sulla base dei pagamenti effettuati al 30 giugno di ciascun anno.”;

Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 57040 del 19/07/2024 concernente” Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2024 e seguenti. Nota integrativa prot. n. 88011 del 20/11/2024;

Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 80496 del 25/10/2024 concernente “Programmazione 2023/27 – Interventi SIGC FEAGA e FEASR. Gestione della Riserva definita sulla base dei pagamenti effettuati al 30 giugno di ciascun anno. Aggiornamento nota Agea n. 45980 del 07/06/2024”;

Eventuali ulteriori norme emanate successivamente e pertinenti per l'annualità 2025 s'intendono integralmente richiamate;

Ai fini del presente avviso pubblico s'intende:

- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 2021/2115;

Articolo 1

(Obiettivi, finalità e campo di applicazione)

L'intervento ha come obiettivo quello di contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità legata alla zootecnia, attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone.

È prevista la corresponsione di aiuti, erogati annualmente su base forfettaria, a favore di soggetti che, su base volontaria, si impegnano a rispettare, per l'intera durata prevista, le condizioni, gli impegni, gli obblighi ed i vincoli previsti nell'ambito di applicazione.

Con il presente Avviso pubblico si intende attivare la presentazione delle domande di pagamento – conferma impegno per l'anno 2025 a valere sull'Intervento SRA14 del Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023/2027 nonché del Complemento di Sviluppo Rurale del Lazio (CSR) per gli Allevatori custodi dell'agrobiodiversità.

Articolo 2

Ambito territoriale di intervento

L'intervento è applicabile su tutto il territorio regionale.

Articolo 3

(Requisiti e condizioni di ammissibilità)

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per l'intera durata dell'impegno pari a cinque (5) anni.

Il beneficiario deve essere in possesso dei requisiti/condizioni di ammissibilità di seguito indicati:

1. Costituzione e relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999. In merito alle modalità si rimanda alle procedure già in essere. Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate dall'OP AGEA sono da considerarsi automaticamente recepite.
2. La risorsa genetica animale richiesta a premio, a rischio di erosione genetica, deve essere iscritta nell'elenco delle risorse genetiche animali di cui al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000.
L'elenco delle risorse genetiche animali eleggibili all'aiuto sono riportate nell' ALLEGATO 1 del presente Bando Pubblico.
3. I capi richiesti a premio, di razza autoctona a rischio di estinzione/erosione(bovini, equidi, ovi-caprini e suini), devono avere un codice di allevamento regionale ed essere iscritti nei

libri genealogici/registri delle rispettive razze. Per gli animali appartenenti a razze che non dispongono ancora di libri genealogici (es: pecora quadricorna e capra fulva) l'appartenenza alla razza dovrà essere certificata dall'ARSIAL.

4. Soglia minima:

- 1 UBA per bovini, equidi e suini;
- 0,5 UBA per gli ovi-caprini.

5. Adesione del richiedente alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della L.R. n. 15/2000. La domanda di adesione alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall'art. 4 della L.R. n. 15/2000, doveva essere presentata, a seconda della casistica, con le modalità stabilite dall'avviso pubblico di cui alla determinazione n. G 15573 del 22/11/2023 e n. G17319 del 22/12/2023

Adesione alla rete di conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della L.R. n. 15/2000

La Rete di conservazione e sicurezza è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze e delle varietà iscritte nel Registro Volontario Regionale.

L'iscrizione è effettuata gratuitamente secondo le procedure reperibili sul sito www.arsial.it (www.arsial.it/arsial/biodiversita/rete-di-conservazione-e-sicurezza) attraverso la compilazione di un modulo a campi obbligati.

L'ARSIAL ha il compito di coordinare i soggetti iscritti alla Rete al fine di favorire e promuovere la conservazione delle entità genetiche iscritte nel Registro Volontario Regionale, garantendone la tutela.

A tale fine ARSIAL pubblica l'elenco di tutti gli aderenti alla rete sul sito www.arsial.it.

Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nelle annualità precedenti.

Ai fini della individuazione sia delle UBA eleggibili al premio sia dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:

- «beneficiario»: un agricoltore quale definito nell'articolo 3, punto 1 del regolamento (UE) n. 2115/2021;
- «inadempienza»:
 - con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla normativa unionale, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure
 - con riferimento alla condizionalità, di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 2115/2021 l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definite dagli Stati membri;
- «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del regolamento (UE) n. 2115/2021;
- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 2115/2021;
- «domanda geospaziale»: un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione delle tecnologie dell'informazione basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) che consente

ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento;

- «altra dichiarazione»: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- «sistema di identificazione e di registrazione degli animali»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio;
- «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004;
- «banca dati informatizzata»: la base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- «registro»: in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004;
- «codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004;
- «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- «misure di sostegno connesse alla superficie»: le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;
- «superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;
- «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- «materiale geografico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIGC tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.

Altre definizioni utili sono:

- «Autorità di gestione nazionale»: per il piano strategico della PAC è rappresentata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf), Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. È l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del Piano strategico, finanziati dal Fondo FEAGA e cofinanziati attraverso il Fondo FEASR.
- «Autorità di gestione regionale»: rappresentata dalla Regione Lazio. È l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali e regionali. Per quest'ultimi, le Autorità di gestione regionali assicurano, direttamente o in concorrenza con

l'Autorità di Gestione Nazionale le funzioni richieste dall'articolo 123.2 del regolamento (UE) 2021/2115.

- «CUAA»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- «UTE»: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall'art. 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.
- «CAA»: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- «UT»: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- «SIAN»: (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). È interconnesso con altre banche dati di rilevanza nazionale che sono sotto la responsabilità di altri soggetti (ad esempio Anagrafe tributaria, o Banca Dati Nazionale zootecnica).
- «Banca Dati Nazionale (BDN)»: Banca dati nazionale informatizzata dell'Anagrafe Zootecnica nella quale figurino l'identità degli animali e la loro movimentazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE.
- «Codice di stalla»: codice univoco dell'allevamento assegnato dall'ASL competente per territorio.
- «Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)»: il sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo IV, capo II, del regolamento (UE) 2021/2116. Tale sistema garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.
- «Sistema di identificazione delle parcelle agricole» (SIPA) è un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali. Esso si basa sull'archivio di ortofoto digitali, acquisite con cadenza triennale (1/3 del territorio per ciascun anno), provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS).
- «G.I.S.»: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le

informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

- «VECI»: Verificabilità e controllabilità dell'intervento.
- "Superficie Agricola Utilizzata (SAU)» Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.
- «Superficie oggetto di impegno»: si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti;
- «Gruppo di colture»: le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di un determinato intervento connesso alla superficie. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, viene tenuto conto della media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate.
- «Superficie accertata»: superficie riscontrata nella fase di controllo in loco per le domande campione o superficie eleggibile da LPIS per le domande non campione.
- «Superficie determinata»; la superficie determinata per ciascun gruppo di colture viene calcolata confrontando la somma delle superfici dichiarate e la somma delle superfici accertate; si considera come "determinata" la minore tra le due superfici. Per le domande non sottoposte a controlli oggettivi la superficie determinata si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità.
- «intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento di esecuzione (UE) nr 2021/2115.
- «Misure di sostegno connesse alla superficie e/o animali»: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero dei capi o UBA allevati.
- «particella catastale»: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.).
- «parcella agricola»: un'unità, definita dagli Stati membri, di superficie agricola determinata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE)2021/2115.
- «parcella di riferimento»: si intende una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.
- «Apprezzamento fisso»: porzione continua di territorio, condotta da un singolo beneficiario, sulla quale egli si impegna attivando un intervento, tra quelli previsti dall'art. 70 del Reg. UE 2022/2115, la cui posizione e i confini (individuati graficamente tramite coordinate geospaziali) non variano nel corso del periodo di impegno.
- «Agricoltore in attività»: sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro;
 - b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa

individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;

- c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

L’iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l’attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d’affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Le aziende in presenza di un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

Il premio può essere corrisposto unicamente per le UBA effettivamente allevate e ritenute ammissibili. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili ed eleggibili a premio si fa riferimento, a quelle dichiarate e validate nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, ed alle verifiche effettuate nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), nonché alle disposizioni impartite a riguardo dall’Organismo Pagatore.

Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), ai fini di determinare il carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza media annuale tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Lattonzoli suinetti meno 20 kg	0,3
Tori	1	Magroni	0,3
Bovini da 2 e più anni da macello	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Suini da ingrasso	0,3
Vacche da latte	1	Verri	0,3
Altre vacche	1		
Pecore > 12 mesi	0,15		
Arieti > 12 mesi	0,15		
Ovini < 12 mesi	0		
Altri ovini di età > 12 mesi	0,15		
Equini di età > 6 mesi	1		
Asini di età > 6 mesi	1		

Articolo 4 **(Soggetti beneficiari)**

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito del presente intervento:

- agricoltori singoli o associati.
- altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 5 **(Descrizione delle tipologie di operazioni, impegni e durata)**

Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di sostegno iniziale (riferimento avviso pubblico domanda di sostegno det. n. G15573 del 22/11/2023), hanno decorrenza dal 1° gennaio 2024 e terminano e il 31 dicembre 2028 per una durata pari a 5 anni.

Il beneficiario deve garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale della condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115), della condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115), dei requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari nonché i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente.

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, si rimanda al Decreto MASAF n. 96279 del 27.2.2024, al Decreto MASAF n. 101344 del 29.2.2024 ed alla Delibera di Giunta regionale n. 489 del 04/07/2024 concernente l'elenco degli impegni inerenti alle regole di condizionalità di cui al Regolamento (UE) 2021/2115 e successive modifiche e integrazioni.

Di seguito vengono riportati gli impegni previsti:

1. Allevare animali di una o più razze a rischio di erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse, riportate nell' ALLEGATO 1 del presente Avviso Pubblico;
2. Mantenere, per l'intero periodo d'impegno, la consistenza iniziale dell'allevamento dichiarato nella domanda di sostegno.

È possibile sostituire i capi allevati, entro e non oltre 6 mesi dall'evento che ha prodotto la perdita di bestiame, con capi equivalenti della medesima razza aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

Le variazioni dei capi della stessa razza a parità di UBA devono essere notificate all'Amministrazione regionale (Area Decentrata Agricoltura competente per territorio) entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta variazione. Per i capi che subentrano è necessario, altresì, presentare il relativo attestato di appartenenza alla razza.

L'appartenenza dei singoli capi alle razze locali ammesse all'aiuto deve essere comprovata da una attestazione, rilasciata dall'associazione di allevatori competente, di iscrizione al Libro Genealogico o Registro Anagrafico.

Per le razze sprovviste di libro genealogico o registro anagrafico, il beneficiario dovrà produrre una attestazione di appartenenza alla razza dei capi, rilasciata da:

- Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) – Sede centrale Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 ROMA – indirizzo di posta elettronica: PEC:

arsial@pec.arsialpec.it; posta elettronica biodiver@arsial.it – tel. 06 86273450; 06 86273451/361/565; telefax 06 86273270.

L'attestazione rilasciata dall'associazione di allevatori e da ARSIAL è condizione indispensabile per l'erogazione dell'aiuto. Al fine della dimostrazione del mantenimento dell'impegno, la medesima dovrà essere inviata ogni anno, dal beneficiario, all'Amministrazione regionale competente per territorio. L'erogazione dell'aiuto sarà effettuata solo in seguito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale competente per territorio (Area Decentrata Agricoltura) dell'attestato rilasciato da ARSIAL.

Articolo 6 **(Documentazione)**

6.1 Presentazione della domanda di pagamento

La presentazione delle domande di pagamento, come illustrato nell'articolo successivo, prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

Fatte salve le eccezioni previste nell'ambito della trasmissione del modulo di domanda di cui all'articolo successivo, la documentazione relativa alla domanda e quella relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

Fermo restando la decorrenza degli impegni fissata al 1° gennaio 2024, seguiranno, di concerto con le disposizioni dell'OP Agea, opportune istruzioni operative, unitamente alla definizione delle relative tempistiche, sulla base delle quali si potrà procedere con le operazioni di compilazione e rilascio delle domande di pagamento.

6.2 Eventuale documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno

Nel corso dell'annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che essendo correlate agli impegni assunti dal beneficiario comportano per lo stesso l'osservanza di alcuni adempimenti.

Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:

6.2.1 Variazioni di UBA

Qualora, dopo la presentazione della domanda di pagamento si verificano delle variazioni rispetto a quanto dichiarato, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle entro 2 (due) mesi all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. Tale comunicazione dovrà riportare le medesime informazioni previste dal quadro I "Utilizzo delle superfici aziendali" del modello di domanda. In particolare è indispensabile riportare negli appositi riquadri, il numero della domanda di pagamento ed il CUAA a cui si riferisce la variazione.

Tale documento sostituisce integralmente quello inoltrato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di pagamento e, pertanto, la liquidazione degli aiuti previsti e l'effettuazione dei controlli saranno effettuati sulla base delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente.

Articolo 7 **(Modalità e termini di presentazione delle domande)**

7.1 Modalità di presentazione

La domanda di pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con il presente intervento, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Per facilitare l'accesso delle aziende ai benefici comunitari, attraverso il successivo iter di controllo e pagamento delle domande, nella fase di compilazione della domanda vengono introdotti alcuni controlli di base al fine di segnalare all'utente le eventuali incongruenze che nella successiva fase istruttoria potrebbero determinare la non ammissibilità della domanda o l'applicazione di riduzioni.

Il sostegno è corrisposto, per i soggetti beneficiari che si impegnino a rispettare quanto previsto dall'intervento per tutto il periodo d'impegno così come previsto dall'articolo 5 del presente bando.

La componente anagrafica e territoriale, presente nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di pagamento. Ne consegue che, in conformità con l'Art. 3, la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.

Per la tenuta, costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda a quanto riportato nelle Istruzioni Operative dell'Organismo pagatore AGEA, richiamate integralmente, che definiscono il contenuto del piano di coltivazione grafico (PCG) unitamente alle regole e alle modalità di compilazione. Il PCG è integrato con la carta dei suoli e la nuova parcella di riferimento. La compilazione del Piano di Coltivazione in modalità grafica (PCG) è propedeutica alla predisposizione della domanda unificata.

Ai sensi dell'articolo 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la domanda unificata, per i pagamenti dello Sviluppo Rurale e per i Pagamenti Diretti, è presentata mediante il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'articolo 5 Reg. (UE) 2022/1173, fornito da AGEA, con le informazioni desunte dagli elementi del Sistema integrato di Gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale.

In particolare, la domanda geospaziale è caratterizzata dalle seguenti informazioni:

- a) l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili;
- b) la superficie dichiarata e l'ubicazione di tali parcelle ai fini degli interventi a superficie;
- c) le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi;
- d) le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.

Il richiedente integra, accetta o modifica le informazioni contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile della domanda unificata e della correttezza delle informazioni trasmesse anche in caso di accettazione del modulo precompilato.

Per gli interventi dello Sviluppo Rurale le informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale. È cura del beneficiario, allineare le informazioni del fascicolo aziendale, relative alla propria consistenza zootecnica, con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

La compilazione e la stampa delle domande unificate come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse, previo mandato, di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)*, deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

La domanda unificata prevede l'utilizzo di set informativi definiti dalla Autorità di Gestione Regionale in maniera propedeutica relativi a:

- predisposizione bandi, durata impegni e finalità di domanda;
- associazione prodotti/unit amount;
- associazione titoli di conduzione;
- associazione forma giuridica;
- combinazione e compatibilità tra interventi;
- combinazione e compatibilità tra operazioni;
- definizione regole di demarcazione tra SR e DU, OCM e vendemmia verde;
- regole di sovrapposizione con misure PSR PAC 2014-2022.

Riduzione UBA sotto impegno

Durante il periodo d'impegno è possibile ridurre le UBA oggetto d'Impegno, con una tolleranza massima complessiva, in riduzione, del 20%.

Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di UBA tra quelle ammesse nella domanda di sostegno e quelle che soddisfano i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento.

Se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20% non si effettua alcun recupero degli importi erogati nelle annualità precedenti.

Se la riduzione tra le UBA impegnate ed ammesse con la domanda di sostegno e quelle mantenute durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade.

In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò tuttavia non avviene se:

- Le UBA sono ridotte per cause di forza maggiore, così come definite dall'art. 3 del Reg (UE) 2116/2021.
- Le UBA ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti.

7.2 Finalità di presentazione delle domande

Per la presentazione della domanda il beneficiario deve essere in possesso di un documento di identità in corso di validità. A tal fine può essere utilizzato il documento già depositato nel fascicolo aziendale.

Nella domanda è indispensabile indicare la tipologia di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. domanda iniziale
2. domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173

Domanda iniziale

È la domanda di sostegno e pagamento o la domanda di pagamento presentata per la campagna 2025 ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno è ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione.

La domanda unificata è identificata univocamente da un codice identificativo (numero domanda) e da codici identificativi legati a ciascuna tipologia di procedimento (ambito DU e ambito SR) anch'essi univoci (codice a barre).

Per lo Sviluppo rurale, ciascuna sezione relativa ad un intervento/impegno, sarà considerata valida solo se la relativa sezione di sostegno è ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione.

Domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni nazionali e regionali in materia – i beneficiari possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno nei limiti e alle condizioni previsti al paragrafo 4.7.3-5) Interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali del PSP 2023-2027.

Comunicazione di ritiro ai sensi ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2022/1173 (ritiro totale)

È possibile presentare una comunicazione di ritiro totale della domanda ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dall'AGEA dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle anomalie riscontrate nella sua domanda.

Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

È possibile, a questo scopo, presentare presso la Regione una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la sezione precedentemente presentata con la domanda unificata.

L'autorità competente (Regione) esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

Agea con successive istruzioni operative, che s'intendono integralmente richiamate, fornisce indicazioni circa le modalità di presentazione delle domande unificate.

7.3 Termine di presentazione delle domande e delle comunicazioni

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2025 sono quelli che verranno impartiti dall'OP AGEA attraverso le relative istruzioni operative alle quali si rimanda integralmente e che verranno opportunamente rese note con apposite circolari.

In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate

Obblighi del CAA mandatario per la compilazione, stampa e rilascio delle domande unificate:

- 1- Il CAA è tenuto a trasmettere, alla PEC delle ADA territorialmente competenti, una nota attestante che tutte le domande rilasciate al portale SIAN, nel rispetto delle date riportate nel presente paragrafo, sono sottoscritte da ciascun beneficiario e corredate del documento di riconoscimento in corso di validità. Nella medesima nota potranno, se del caso, essere elencate le sezioni della domanda unificata per le quali, viceversa, le ADA non devono dare seguito all'iter istruttorio (irricevibili) con la relativa motivazione. La nota di cui al presente punto dovrà essere trasmessa entro il giorno 12 settembre 2025, agli indirizzi PEC delle ADA territorialmente competenti di seguito riportati:
- 2-
 - ADA di Frosinone – adafrosinone@pec.regione.lazio.it
 - ADA di Latina - adalatina@pec.regione.lazio.it
 - ADA Rieti – adarieti@pec.regione.lazio.it
 - ADA di Roma - adaroma@pec.regione.lazio.it
 - ADA di Viterbo - adaviterbo@pec.regione.lazio.it
- 3- la domanda cartacea dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, dallo stesso CAA e la documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

La mancata trasmissione entro i termini, da parte del CAA, di quanto previsto dal punto 1 comporta, anche se rilasciate informaticamente, il mancato prosieguo dell'iter istruttorio delle domande.

Sono considerate irricevibili seppur rilasciate a livello informatico le domande:

- presentate oltre i termini stabiliti dal presente articolo;
- presenti sul portale SIAN ma assenti nell'elenco trasmesso dal CAA;
- non sottoscritte dal richiedente;

Il rispetto da parte dei CAA delle date sopra indicata è fondamentale per l'avvio di tutto l'iter amministrativo nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali nonché nell'erogazione dell'aiuto ai singoli beneficiari interessati entro le scadenze fissate dall'articolo 44 - comma 2 - del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del 2 dicembre 2021 il quale prevede che i pagamenti delle domande sottoposte a Sistema integrato di gestione e controllo (superficie ed animali), FEAGA e FEASR, riferite ad un determinato anno civile debbano essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno civile successivo alla presentazione della domanda.

7.4 Ampliamento degli impegni

Ferma restando la continuità dell'impegno per 5 anni non sono consentite variazioni in aumento delle UBA oggetto di impegno.

Il beneficiario può aumentare le UBA ad impegno, solo mediante la presentazione di una nuova domanda di sostegno.

7.5 Cessione parziale o totale di azienda

Per «cessione di un'azienda» si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; il «cedente» è il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; il «cessionario» è il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il periodo residuo, lo stesso si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente.

Nel caso di subentro con trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il subentrante è tenuto a comunicare all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) territorialmente competente, entro il termine di tre mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, prevede che il subentrante inoltri all'ADA territorialmente competente, apposita dichiarazione compilata sulla base dell'ALLEGATO n. 2 "dichiarazione subentro", sottoscritta anche dal cedente. Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

7.6 Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali

In conformità con l'art. 3 del Reg (UE) 2116/2021. la "causa di forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Le cause di “forza maggiore” e le circostanze eccezionali devono essere comunicate dal beneficiario all’Amministrazione regionale, perentoriamente entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento o dall’acquisizione della documentazione probante, pena l’attivazione delle procedure di decadenza.

7.7 Annualità successive

Ogni anno successivo al primo, il beneficiario è tenuto alla presentazione di una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l’aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell’aiuto nell’anno di riferimento. Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il termine ultimo stabilito, comporta il non pagamento dell’annualità di riferimento ed un’istruttoria ad hoc per la verifica del rispetto dell’impegno.

ARTICOLO 8

(Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti)

L’intervento prevede, a fronte dell’impegno assunto dal beneficiario la corresponsione di aiuti, calcolati su base forfettaria, da erogarsi annualmente, per l’intera durata del periodo di impegno, per unità di bestiame adulto (UBA).

Di seguito viene specificato il livello di aiuto nonché le possibili combinazioni che possono realizzarsi tra il presente intervento e interventi diversi attivati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale(CSR) del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 per la Regione Lazio.

Intensità dell’aiuto

L’importo del pagamento annuale è di **200 €/UBA**.

Il sostegno è cumulabile con gli interventi:

SRA 03 “Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli”;

SRA15 “Agricoltori custodi della biodiversità animale”;

SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”;

SRA30 “Benessere animale”;

SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna”.

SRC01 - pagamento compensativo zone agricole natura 2000

I premi previsti dal presente intervento terranno conto della cumulabilità degli impegni con il regime previsto dagli Eco schemi e dal PSP al fine di non effettuare doppi finanziamenti per medesimi impegni. L’elenco degli impegni cumulabili e le eventuali e relative riduzioni del premio sono elencati nel provvedimento di cui alla DGR Delibera di Giunta regionale N. 669 del 26 ottobre 2023 e n. 404 del 12 giugno 2024 le cui disposizioni sono integralmente richiamate.

Nel caso di sovrapposizione di impegni tra Ecoschema e SRA, la demarcazione è a carico della SRA. Il rischio di sovra compensazione è annullato attraverso la riduzione del premio ascrivibile alla SRA in sovrapposizione.

ARTICOLO 9 **(Valutazione ed istruttoria delle domande)**

Ferme restando le procedure di istruttoria automatizzata di cui al successivo paragrafo 9.2, il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mm. ii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione del modulo di domanda.

Ciascuna Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio provvede a determinare la *ricevibilità delle domande*, entro i 45 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze (pari a quella prevista come scadenza per l'inoltro del modulo di domanda e dell'elenco delle domande rilasciate e sottoscritte, da parte del CAA).

Sono irricevibili e pertanto non ammissibili al contributo le domande di pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo 7 "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione
- non sottoscritte dal richiedente;

9.1 Ammissibilità

Determinata la ricevibilità delle domande, le ADA provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria sarà determinata l'ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento.

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento dell'inizio dell'impegno della domanda di sostegno/pagamento e mantenuti nel corso del periodo di impegno.

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso Pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione;
- le domande dichiarate irricevibili.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa, con l'eventuale recupero delle somme, ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ove ne ricorrano le condizioni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento, ove ne ricorrano le condizioni.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, ove ne ricorrano le condizioni.

9.2 Istruttoria Automatizzata

Al fine di pervenire alla automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è attivata una procedura di Istruttoria Automatizzata.

Sono identificati gli elementi che consentono di sottoporre una domanda ad istruttoria automatizzata. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori, previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale, della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni in applicazione anche di quanto definito nell'ambito della VECI (Verificabilità e Controllabilità degli Interventi).

Tuttavia, alcuni requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente ad una istruttoria automatizzata. In questi casi, la verifica viene effettuata dall'Amministrazione regionale che comunica l'esito all'Organismo Pagatore AGEA attraverso i così detti Indicatori Tecnici di Controllo (ITC).

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN. Le domande escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, vengono sottoposte ad istruttoria a cura delle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

L'elenco degli Impegni, Criteri ed Obblighi della VECI, è consultabile nella versione aggiornata al seguente indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura.

9.3 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore AGEA sulla base delle risultanze dell'istruttoria automatizzata e laddove necessario dalle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione.

La liquidazione dell'aiuto annuale, in conformità con l'articolo 5, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto dell'inizio impegno della domanda; gli impegni decorrono dal 1° gennaio 2024 ed hanno durata quinquennale (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2028).

In riferimento al calcolo delle eventuali riduzioni ed esclusioni si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

In riferimento ai requisiti per il pagamento e nello specifico per la documentazione antimafia, si rimanda alle istruzioni operative dell'OP AGEA, richiamate integralmente, e che saranno tempestivamente divulgate.

9.4 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

Ai sensi del Reg. (UE) n. 2116/2021, lo Stato membro ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

In particolare, in materia di recupero di importi indebitamente erogati:

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.
2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito. ... omissis ...

L'OP AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase "istruttoria" di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall'Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.

Quanto sopra potrà essere oggetto di modifica a seguito della predisposizione di nuove norme e procedure applicative emanate dallo Stato e/o dall'OP AGEA.

9.5 Accesso agli atti e chiusura del procedimento amministrativo

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, AGEA incentiva l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda di sostegno/ pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

L'Organismo Pagatore AGEA e le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio inviano le proprie comunicazioni, a ciascun agricoltore, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, da parte del beneficiario, è obbligatoria.

L'indirizzo PEC deve essere sempre attivo ed aggiornato.

L'agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Le risultanze di riscontro alla domanda dell'interessato sono costituite dalle evidenze digitali riportate sul sistema SIAN e sono nella diretta disponibilità e conoscenza del beneficiario, ovvero del soggetto cui egli ha conferito speciale incarico ad operare per suo conto, come il CAA. In tal caso, il CAA costituisce il "tramite conoscitivo" dello stato e dell'esito del procedimento e fornisce all'interessato ogni informazione e chiarimento al riguardo. L'impostazione in forma di tele-amministrazione del procedimento di pagamento consente altresì al CAA e, per suo tramite, al beneficiario della domanda di pagamento, di avere esatta cognizione dello stato istruttorio e decisionale: in caso le informazioni non risultino immediatamente disponibili sul SIAN, il CAA, con la diligenza richiesta dal mandato, dovrà rivolgersi all'AGEA.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e

dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

L'Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata anche dalle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 – uso della telematica - e successive modificazioni.

Quanto sopra potrà essere oggetto di modifica a seguito della predisposizione di nuove norme e procedure applicative emanate dallo Stato e/o dall'OP che saranno automaticamente recepite.

ARTICOLO 10 **(Programmazione finanziaria)**

Il presente avviso consente la presentazione di domande di pagamento (domande di conferma impegno).

E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale degli impegni), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento.

Il contributo sarà concesso esclusivamente alle domande di pagamento istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

ARTICOLO 11 **(Controlli e sanzioni)**

In materia di controlli ed applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Piano Strategico Nazionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali nonché di specifiche norme regionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e ripetizione dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici dell'azione/intervento cui è subordinata la concessione del sostegno, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;

Ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento sono automaticamente recepite.

ARTICOLO 12 **(Disposizioni generali)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Il presente Bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e amministrativa.